

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione relativo all'esercizio in forma associata con il Comune di Cles delle procedure di gara volte all'acquisizione di opere, acquisti di beni e forniture, ai sensi dell'art. 36, ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.REG. 01 febbraio 2005, nr. 3/L, per la sostituzione delle opere elettromeccaniche della centrale idroelettrica di S. Emerenziana 1.

RELAZIONE

Premesso che:

- l'art. 23, comma 4, del D.L. 201/2011, come convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e, successivamente dall'art. 9, comma 4 del D.L. 66/2014, convertito con modificazione dalla L. 89/2014, nell'ottica di razionalizzare la spesa pubblica e di eliminare, quindi, costi inutili conseguenti alla frammentazione tra i Comuni minori della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture, hanno aggiunto e poi modificato il comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs. 163/2006, secondo cui: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, nr. 56 ...";

- alla luce della suddetta esigenza di contenimento della spesa pubblica ed in considerazione di quanto stabilito dall'art. 50 bis del D.L. 66/2014 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 220/2013, che sul punto ha sancito l'obbligo di adeguamento della propria legislazione da parte delle Regioni a Statuto Speciale e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, il Legislatore provinciale ha recepito tale disposizione normativa mediante l'integrazione, ad opera dell'art. 40 della L.P. 24/2014 (Legge Finanziaria Provinciale), della L.P. 23/1990 alla quale è stato aggiunto l'art. 36 ter 1, rubricato "*Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o acquisti di beni e forniture*". In base a tale nuovo disposto normativo:

"1. Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma e le eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'agenzia.

*2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e con l'eccezione del Comune di Trento, i comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge. **I comuni non soggetti all'obbligo di gestione associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse.** Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. Fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, i comuni possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale.*

3. Per lo svolgimento delle funzioni previste da quest'articolo l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti può avvalersi dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione delle medesime, nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini, stipulando una convenzione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella programmazione dell'attività dell'agenzia si tiene conto della disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma. Per le predette finalità e ove la convenzione lo preveda, le competenti strutture degli enti pubblici strumentali di cui l'agenzia si può avvalere si considerano funzionalmente inserite nella struttura organizzativa di APAC che adegua in tal senso il proprio atto organizzativo; in tal caso il dirigente preposto alla struttura esercita, ai sensi del capo I del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997, le funzioni spettanti all'APAC ed attribuite alla struttura medesima dal predetto atto organizzativo.

4. Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare, oppure propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di ulteriori categorie di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Per gli enti locali rimane fermo quanto previsto in materia di spese a calcolo.

7. La Giunta provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e servizi di maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; nel farlo promuove criteri di acquisto ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche in subordine al principio di economicità. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa.

8. Quest'articolo si applica dal 1° luglio 2015. *Fi no a tale data le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo la normativa provinciale previgente ."*

- Il Comune di Cles rientra nella fattispecie di cui al secondo comma, considerando che in base a quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. 3/2006, inserito dalla L.P. 14/2014, le gestioni associate obbligatorie, per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui alla tabella B allegata alla suddetta norma, riguardano solo i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei Comuni tra di loro ovvero con altre forme associative, unioni di Comuni o altri Comuni o altri Enti

pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti e, inoltre, per l'avvalimento da parte di un Comune degli uffici di un altro Comune;

- Il Comune di Cles, per le motivazioni sopra premesse ed al fine di avviare/rafforzare le modalità di concertazione territoriale e mettere a sistema un principio di reciproca collaborazione fra gli Enti nella gestione di Servizi, ha preso contatti con l'Amministrazione Comunale di Tuenno, Comune che, conformemente ai criteri stabiliti all'art. 9 bis, comma 2 della L.P. 3/2006, risulta contiguo da un punto di vista territoriale con i confini amministrativi e appartiene al medesimo territorio di comunità;
- è stato quindi predisposto, d'intesa con l'Amministrazione Comunale sopra richiamata, lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione che prevede l'esercizio in forma associata, ai sensi dell'art. 36 ter 1, della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L, delle seguenti funzioni:
 - 1) procedure di gara relative all'affidamento di lavori pubblici ai sensi della L.P. 26/1993 e del relativo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, nr. 9-84/Leg. ed in particolare:
 - confronti concorrenziali volti all'affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche ai sensi dell'art. 20 e seguenti della L.P. 26/1993;
 - confronti concorrenziali relativi all'affidamento di lavori in economia ex art. 52 della L.P. 26/1993;
 - affidamento di lavori pubblici mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata ai sensi dell'art. 30 e seguenti della L.P. 26/1993;
 - procedure volte all'affidamento di lavori pubblici mediante concessione secondo le modalità previste al Capo VII della L.P. 26/1993.
 - 2) procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'utilizzo del mercato elettronico gestito dalla Provincia Autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP S.p.A., mediante l'adesione alle Convenzioni gestite dall'A.P.A.C. e alle Convenzioni CONSIP S.p.A. o mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. 23/1990 o di altre normative speciali in materia, anche mediante acquisto centralizzato limitatamente alle procedure che, per tipologia, caratteristiche e importi, consentono ai singoli Comuni firmatari di raggiungere delle economie complessive. Rimane nella esclusiva competenza di ciascuno dei Comuni associati la facoltà di ricorrere agli acquisti e forniture mediante spese a calcolo senza ricorrere ai sistemi telematici di negoziazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8, comma 3 bis, della L.P. 27/2010 come introdotto dall'art. 6 della L.P. 22 aprile 2014, nr. 1;
 - 3) procedure per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'adesione alle Convenzioni gestite dall'A.P.A.C. e alle Convenzioni CONSIP S.p.A..
 - al Comune di Cles, quale Comune capofila, sono attribuite le funzioni di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza;
 - al Comune aderente, per le procedure di proprio interesse, si impegna a mettere a disposizione un proprio funzionario o dipendente che affiancherà il Responsabile dell'Ufficio Appalti ed il Responsabile dell'Ufficio Gestione Patrimonio del Comune di Cles nell'espletamento delle procedure di gara;
 - in considerazione del carattere sperimentale della convenzione in parola e tenuto conto della ratio che sottende alle Norme statali e provinciali sopra indicate, eventuali oneri finanziari comuni e le relative modalità di riparto saranno individuati e concordati d'intesa con il Comune aderente alla convenzione, ovvero sulla base di accordi ben definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci;
 - la presente convenzione avrà durata sino alla stipula del contratto di appalto per la sostituzione delle opere elettromeccaniche della centrale idroelettrica di S. Emerenziana 1 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte dei Sindaci dei Comuni associati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

tutto ciò premesso,

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera e) del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, nr. 3/L;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con del Consiglio comunale n. 40 del 26.11.2014;

Rilevato che la presente delibera non comporta, allo stato attuale, alcun impegno di spesa e che eventuali oneri finanziari comuni e le relative modalità di riparto saranno individuate e concordate d'intesa tra i Comuni aderenti alla convenzione, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci;

Visti gli allegati pareri di regolarità Tecnico - Amministrativa e regolarità Contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01 febbraio 2005, nr. 3/L:

- parere favorevole di regolarità Tecnico-Amministrativa del Segretario Comunale;
- parere favorevole di regolarità Contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

con voti favorevoli n.14, contrari n.0, astenuti n.0 su n.14 presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per le finalità meglio esplicitate in premessa l'allegato schema di convenzione, relativo all'esercizio in forma associata con il Comune di Cles, ai sensi dell'art. 36, ter 1, della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, nr. 3/L, delle seguenti funzioni:
 - procedure di gara relative all'affidamento di lavori pubblici per la SOSTITUZIONE DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI S. EMERENZIANA 1 ai sensi della L.P. 26/1993 e del relativo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, nr. 9-84/Leg., comprese le procedure per l'affidamento dei servizi tecnici collegati;
 - procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'utilizzo del mercato elettronico gestito dalla Provincia Autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP S.p.A., mediante l'adesione alle Convenzioni gestite dall'A.P.A.C. e alle Convenzioni CONSIP S.p.A. o mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. 23/1990 o di altre normative speciali in materia, anche mediante acquisto centralizzato limitatamente alle procedure per la SOSTITUZIONE DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI S. EMERENZIANA 1 che, per tipologia, caratteristiche e importi, consentono ai singoli Comuni firmatari di raggiungere delle economie complessive.
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione;
3. di incaricare il Segretario Comunale a comunicare al Comune di Cles l'assunzione del presente provvedimento e del relativo schema di convenzione, al fine dell'acquisizione delle relative sottoscrizioni;
4. di dare comunicazione della presente convenzione allegata, ad avvenuta sua sottoscrizione, al Servizio Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento e all'A.P.A.C.;

5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
 - b. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, nr. 104.

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale con separata votazione espressa per alzata di mano

presenti e votanti n.14
voti favorevoli n. 14
voti contrari n. 0
astenuti n. 0

d e l i b e r a

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Sindaco
Pietro Leonardi

Il Vice Segretario Comunale
dott.ssa Susan Menghini